



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 28/04/2023

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ARERA (TQRIF)

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 17:30 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta di 1^o convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Si		8	DE LUCA Raffaele	Si	
2	PELLE' Fabio	Si		9	QUARTA Gabriele	Si	
3	NUZZACI Federica	Si		10	GERARDI Maria Luigia		Si
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Si		11	RUSSO Giuseppe	Si	
5	SOLAZZO Anna	Si		12	MANFREDA Fabrizio	Si	
6	MAZZEI Luigi	Si		13	VERGORI Marco		Si
7	PETRELLI Marco	Si					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Colucci Pierpaolo

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I. l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- II. il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

Vista la deliberazione ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 di approvazione del testo unico sulla qualità contrattuale TQRIF che introduce nuovi obblighi a partire dal primo gennaio 2023;

Visto l'art. 52 del D. Lgs 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 in base alla quale a decorrere dall'anno 2022, i comuni in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/12/2022 pubblicato in G. U. n. 295 del 19/12/2022 è stato prorogato al 31/03/2023 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Ritenuto opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative introdotte da ARERA con la deliberazione 15/2022 che introduce il nuovo testo unico della qualità (TQRIF), procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.06.2020 e ss.mm.ii.;

Esaminata la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 38 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Dato atto che il regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione è stato esaminato dalla competente commissione consiliare;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

-Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

-Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 38 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

-Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2023, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28 Luglio 2020;

-Di dare atto che gli allegati che verranno pubblicati sul sito istituzionale – “Portale Trasparenza Rifiuti”;

-Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000 con separata unanime votazione favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 25/05/2023 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 625 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 03/05/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA